

Off. Rapporti con Enti

?
Università degli Studi
della Tuscia
Amm.ne centrale
- anno 2015 -
N. 0008909

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO E
IL GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO**

Ufficio Rapporti con gli Enti
Data 06/08/2015
(di seguito, per brevità "Convenzione")
0008909- 2015

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi, codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Ruggieri (di seguito "Università della Tuscia")

E

Il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., con sede legale in Roma – Via Cristoforo Colombo n. 98, Partita IVA n. 00906801006, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00488680588 – rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore* Ing. Pier Paolo Cervi, munito dei poteri necessari alla stipula del presente accordo (di seguito, "Gruppo Espresso")

(Università della Tuscia e Gruppo Espresso di seguito, ove il testo lo consenta, individualmente anche la "Parte" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO

Che:

- Il Corso di Laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali, incardinato presso il Dipartimento DISUCOM dell'Università della Tuscia, intende fornire agli studenti una conoscenza di base completa nelle materie della comunicazione digitale, dei media, dei social network, che fanno della rete internet il motore propulsivo dello sviluppo socio economico e industriale. Lo scopo è quello di trasferire allo studente la comprensione delle teorie, modelli, nuovi linguaggi medialti contemporanei e tecnologie digitali nel complesso universo transmediale, unitamente al trasferimento delle competenze organizzative e industriali che stanno investendo il settore della comunicazione sotto l'impatto delle nuove tecnologie digitali;
- La logica progettuale del corso è quella di armonizzare, integrandole tra di loro, le differenti discipline con lo scopo sia di affrontare in maniera interdisciplinare l'elaborazione e la gestione dei contenuti di genere diverso da gestire in maniera autonoma, sia di costituire le necessarie premesse per una naturale prosecuzione degli studi nelle lauree specialistiche;
- Il contesto formativo vedrà integrarsi la sfera tecnologica e umanistica con l'obiettivo di formare professionalità nuove, con capacità di progettazione e di applicazione sul campo;
- Il progetto intende formare e sviluppare la figura di un "comunicatore digitale" che metta insieme conoscenze e competenze culturali di base con un profilo interdisciplinare ed una parte fondamentale di formazione empirica realizzata a stretto contatto con laboratori e "media company" all'avanguardia digitale;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 **(Oggetto e finalità)**

La presente Convenzione tra l'Università della Tuscia e il Gruppo Espresso è intesa a stabilire un accordo di collaborazione e confronto in termini di osservatorio che veda integrare reciprocamente la formazione universitaria) e le attività aziendali del Gruppo Espresso (Divisione Digitale) sulla realtà della comunicazione digitale. Lo scopo del corso di Laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali, coerentemente con la logica progettuale è quello di fornire competenze comunicative, tecnologiche, informatiche e linguistiche al fine di fornire una solida base per il "comunicatore" digitale. Il profilo deve poter gestire competenze tecnologiche e profili culturali ricchi e articolati, gestire l'integrazione di vecchie e nuove tecnologie, condividere conoscenze e creare reti, produrre e gestire contenuti in grado di essere esportati nelle piattaforme multimediali, muovendosi tra informazione e narrazioni transmediali che utilizzano suoni, immagini ecc. Nella formazione, parte importante dovrà avere l'insegnamento e l'uso della lingua inglese come linguaggio veicolare. Il "Comunicatore" deve essere in grado di creare il proprio start-up, lavorare nel settore della consulenza, delle media company, della pubblica amministrazione, delle aziende tecnologiche focalizzate sui digital media;

ART. 3 **(Modalità di attuazione)**

Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, l'Università degli Studi della Tuscia, e per essa i propri Dipartimenti, e il Gruppo Espresso, e per esso la Divisione Digitale, potranno concordare attività su temi previsti dalla presente Convenzione e nello specifico:

- Avviare un rapporto di collaborazione e confronto, non episodico e a titolo non oneroso fra le Parti, in termini di osservatorio che veda integrare reciprocamente la formazione universitaria dell'Università della Tuscia e le attività aziendali del Gruppo Espresso (Divisione Digitale) sulla realtà della comunicazione digitale;
- Organizzare incontri periodici con il gruppo di docenti orientati a seguire la formazione e lo sviluppo degli studenti sul versante della comunicazione digitale;
- Avviare una forma di stage aziendale per cinque-dieci studenti all'anno che, ove attuata, verrà regolamentata nel rispetto della normativa vigente, con separato accordo scritto;

Contribuire al percorso di formazione triennale del corso di cui in premessa con seminari specializzati, in aula e/o on-line, su temi innovativi oggetto di attività di ricerca e sviluppo della Divisione Digitale, da tenere in sintonia con le discipline e i laboratori offerti dal corso in "Comunicazione, Tecnologie e culture digitali", in particolare modo per gli studenti del secondo e del terzo anno. Eventuali ulteriori seminari potranno essere organizzati anche per altri corsi di laurea dell'Ateneo.

ART. 4 **(Rapporto tra le Parti - Impegno di reciprocità)**

Le Parti confermano di essere e di restare soggetti giuridici indipendenti e di conservare la loro autonomia, non intendendo costituire, con la sottoscrizione della presente Convenzione, una joint venture, una società o altro tipo di associazione di tipo professionale, escludendosi l'*affectio societatis*.

Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle preventivamente autorizzate per iscritto.

Nessun rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o di parasubordinazione intercorrerà tra il Gruppo Espresso e i dipendenti e/o collaboratori e/o studenti dell'Università della Tuscia (ivi inclusi gli eventuali stagisti) impegnati nella esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2.

Le attività dovranno essere svolte sempre secondo le procedure in vigore nelle sedi interessate e attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalle rispettive nature giuridiche e finalità istituzionali delle Parti.

L'Università della Tuscia si impegna a manlevare e mantenere indenne il Gruppo Espresso da qualunque richiesta, azione, danno ovvero comunque conseguenza pregiudizievole, il tutto anche sotto ogni profilo giuslavoristico e, comunque, relativo ai rapporti di lavoro relativi al personale impiegato - ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali pronunce della magistratura - che potesse derivare al Gruppo Espresso: (i) dalle attività svolta dall'Università della Tuscia e, per essa, dai suoi dipendenti e/o collaboratori e/o studenti, nella esecuzione della presente Convenzione nonché (ii) dai dipendenti e/o collaboratori e/o studenti dell'Università della Tuscia, e ciò durante il periodo di durata della presente Convenzione che al termine, per qualsiasi causa, dello stessa.

ART. 5

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

ART. 6

(Confidenzialità)

Ove, per il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefisse nella presente Convenzione, le Parti rilevassero la necessità di condividere informazioni tecniche, programmatiche, progettuali e gestionali soggette a riservatezza, esse procederanno a regolare la disciplina di trattamento delle informazioni riservate con specifici accordi di riservatezza, da stipularsi prima dello scambio delle informazioni confidenziali.

ART. 7

(Proprietà intellettuale)

I materiali e i prodotti necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, ivi compresi informazioni e risultati di precedenti ricerche, verranno forniti a titolo gratuito dalle Parti, che manterranno i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico.

Eventuali risultati frutto della collaborazione potranno essere oggetto di accordi successivi, specifici per le singole attività.

ART. 8
(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari risultati di studi e ricerche, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

ART. 9
(Responsabili dell'attuazione della Convenzione)

Per il coordinamento e l'attuazione delle finalità delineate dalla presente Convenzione vengono individuati quali referenti e responsabili rispettivamente, per l'Università della Tuscia, il Prof. Alessandro Ruggieri, e per il Gruppo Espresso, l'Ing. Pier Paolo Cervi.

ART. 10
(Conoscenze Preesistenti e Riservatezza)

Ai fini della presente Convenzione devono intendersi per "Conoscenze Preesistenti" le informazioni e le conoscenze attinenti i temi tecnici e scientifici oggetto della collaborazione che fossero in possesso di ciascuna delle Parti prima della stipula della presente Convenzione (ove per informazioni e conoscenze si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni, dati, documenti, disegni tecnici, studi di ricerca, brevetti, marchi protetti, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni e conoscenze, ovvero i diritti di brevetto ottenuti in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti e in generale componenti e moduli software di prodotti proprietari ed ogni informazione e conoscenza utile ai fini della collaborazione).

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti convengono che le Conoscenze Preesistenti di proprietà di una Parte rimarranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché fossero messe a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.

La Parte proprietaria delle Conoscenze Preesistenti necessarie allo svolgimento della collaborazione si impegna a consentire all'altra Parte l'accesso a tali Conoscenze Preesistenti; la Parte che ai fini della collaborazione acceda a Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte si impegna a garantire che il proprio personale destinato allo svolgimento della collaborazione (a titolo esemplificativo: ricercatori, dottorandi, studenti, tesisti e altri soggetti eventualmente coinvolti) utilizzi dette Conoscenze Preesistenti nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

È fatto divieto di divulgare e trasmettere in qualunque modo o forma le Conoscenze Preesistenti a soggetti terzi.

Tali Conoscenze Preesistenti non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non esclusivamente per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca e collaborazione oggetto della presente Convenzione.

ART. 11
(Pubblicazioni e trasferimento)

Qualora una Parte intenda divulgare anche parzialmente i risultati della collaborazione oggetto della presente Convenzione, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione all'altra Parte

sottoponendo il testo oggetto della pubblicazione; in caso di esplicita autorizzazione o trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia pervenuta alla Parte richiedente alcuna giustificata opposizione alla pubblicazione, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata.

Le restrizioni del presente articolo rimarranno valide per un periodo di 1 (un) anno dopo il completamento delle attività oggetto della collaborazione o la cessazione della presente Convenzione.

ART. 12 (Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata di 1 (un) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà essere adottato prima della scadenza prevista.

E' fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte dalla presente Convenzione, da attuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della data del recesso.

ART. 13 (Garanzie)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi per assistere ai lavori di ricerca, presso i locali della controparte.

Le Parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 14 (Responsabilità - Risoluzione)

Le Parti non assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti patiti dall'altra Parte, causati in dipendenza di quanto contemplato nella presente Convenzione, qualora il danno sia stato determinato da cause di Forza Maggiore.

Per "Forza Maggiore" si intendono quegli eventi causa di forza maggiore (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: scioperi e manifestazioni con blocco delle vie di comunicazione; emergenze nazionali, guerre e atti di terrorismo; calamità naturali quali terremoti, alluvioni, tempeste, uragani; ecc.) che, oggettivamente, impediscano ad una o tutte e due le Parti di adempiere ai propri impegni ai sensi della presente Convenzione.

Nel caso in cui una delle Parti sia gravemente inadempiente ad una delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, le altre Parti potranno darne comunicazione alla prima ex art. 1454 c.c. specificando la natura dell'inadempimento e fissando un termine per porre fine all'inadempimento.

Nella ipotesi in cui la Parte inadempiente non provveda ad adempiere entro il suddetto termine, la presente Convenzione potrà essere risolta per fatto e colpa della Parte inadempiente.

Resta sempre fermo il diritto della Parte adempiente di agire comunque per il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento.

ART. 15 (Codice Etico - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

L'Università della Tuscia dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa-penale degli enti e si impegna a tenere

un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute e a non porre in essere pratiche che possano configurare uno degli illeciti ivi richiamati.

L'Università della Tuscia prende atto che il Gruppo Espresso, in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal citato Decreto Legislativo 231 del 2001, ha adottato un proprio codice etico (qui di seguito il "Codice Etico") ed un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (qui di seguito il "Modello 231").

L'Università della Tuscia dichiara, altresì, di essere a conoscenza del fatto che l'adozione del Codice Etico e del Modello 231 da parte del Gruppo Espresso ha lo scopo di prevenire la commissione di tutti i reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni e, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano a rispettare i principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231, entrambi disponibili sul sito www.gruppoespresso.it.

Qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 comporterà l'immediata risoluzione di diritto della presente Convenzione, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo comunque restando ogni ulteriore rimedio, ivi compresa la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 16 **(Clausole specifiche)**

I termini al singolare hanno lo stesso significato anche per il plurale e viceversa.

I termini al maschile hanno lo stesso significato per il femminile e il neutro e viceversa.

I riferimenti a persone includono quelli a enti registrati e non registrati.

Qualunque riferimento, espresso o implicito, a statuti o previsioni legislative dovrà essere inteso come riferimento a tale statuto o previsione legislativa come rispettivamente modificato/a da altre previsioni (prima o dopo la data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà includere ogni provvedimento, decreto, regolamento, delibera o altra forma di legislazione secondaria derivante da tale statuto o previsione legislativa.

I titoli degli articoli sono indicati esclusivamente per ragioni di convenienza e non influiranno sull'interpretazione di questa Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, la quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole, singolarmente e nell'insieme, sono state espressamente approvate da ciascuna Parte, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1341 e 1342 c.c. in tema di clausole vessatorie.

ART. 17 **(Invalidità o inefficacia parziale)**

L'invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione non comporterà in nessun caso l'invalidità o inefficacia dell'intera Convenzione.

Tuttavia, le Parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia con altre in grado di determinare, per quanto legalmente possibile, sostanzialmente gli stessi effetti, facendo riferimento all'oggetto e alle finalità della presente Convenzione.

ART. 18 **(Rinuncia)**

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di uno dei diritti, poteri o facoltà ad essa attribuiti in virtù della presente Convenzione non opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non ne impedirà l'esercizio successivo.

L'eventuale concessione di proroghe o di altre forme di dilazione di una Parte a favore di un'altra non modificheranno in alcun modo le responsabilità individuate dalla presente Convenzione a carico di ciascuna Parte.

ART. 19
(Esclusività e modifiche)

La presente Convenzione rappresenta l'intero accordo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e sostituisce tutti i precedenti contratti, impegni, accordi, promesse, proposte, dichiarazioni, obblighi, lettere di intenti, corrispondenza, comunicazioni da o tra le Parti, sia verbali sia scritte, che possano essere in qualsiasi modo inerenti all'oggetto della presente Convenzione.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione, rinuncia o esonero di responsabilità dovrà essere, a pena di nullità, espressa per iscritto e fare riferimento specifico alla presente Convenzione.

La presente Convenzione non potrà essere in alcun modo modificata né ceduta a terzi, in tutto o in parte, salvo specifico consenso scritto tra le Parti.

Resta inteso che il Gruppo Espresso potrà cedere la presente Convenzione e tutti i diritti inerenti a società facenti parte del gruppo di cui è controllata o controllante, previa comunicazione ufficiale all'Università della Tuscia.

ART. 20
(Legge applicabile e Controversie)

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente, in prima istanza, qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione.

Per qualsiasi controversia per la quali le Parti non addivengano ad un accordo amichevole sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 21
(Norme finali)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che lo richiede.

La presente Convenzione è costituita da 7 (sette) pagine ed è sottoscritta in 2 (due) originali, uno per ciascuna Parte.

Letto, Approvato e Sottoscritto

p. l'Università

p. Gruppo Espresso

IL RETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Roberto G. ...
Roma, 12.5.2015

Federico Rado